

Schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione Campania per lo smaltimento dei rifiuti aventi codice CER 19.12.12. derivanti dagli stabilimenti di tritovagliatura della Regione Campania in impianti situati nel territorio della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

E

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 concernente “Norme in materia ambientale” e, in particolare:

- l’art. 178, comma 1 in base al quale “la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci”;
- l’art.182, comma 5 che sancisce il divieto di “smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano; sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero”;

VISTO l’art. 1, comma 7 del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196 recante “Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti” per il quale “... ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione, il Governo promuove, nell’ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d’urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni”;

ATTESO CHE la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania è tale da non poter essere risolta con le strutture in dotazione esistenti nella regione stessa;

TENUTO CONTO che il Governo ha convocato, il 24 e 29 novembre 2010, nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, un tavolo tecnico per definire la questione relativa ai rifiuti in Campania;

PRESO ATTO che, nell’ambito di un successivo tavolo tecnico tenutosi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 30 novembre 2010 volto a definire modalità e quantità di conferimento alle singole regioni dei rifiuti della Regione Campania, i rappresentanti della Regione Lazio, verificato lo stato della situazione impiantistica regionale, hanno manifestato la disponibilità a ricevere in impianti situati nel territorio regionale i rifiuti aventi

codice CER 19.12.12., derivanti dagli stabilimenti di tritovagliatura della Regione Campania, per un quantitativo di circa 1000 ton. distribuito su un periodo di tre mesi;

PRECISATO che detti quantitativi risultano aggiuntivi rispetto a quelli attualmente provenienti dai Comuni della Regione Campania relativi alla frazione organica da raccolta differenziata e pari a circa 1.000 t nel medesimo periodo;

ATTESO CHE il conferimento straordinario extraregionale dei rifiuti prodotti nella Regione Campania non determina sostanziali riduzioni nella programmazione dell'autosufficienza regionale;

DATO ATTO che le garanzie ambientali chieste dalla Regione Lazio sono state tutte assicurate e che pertanto esistono i presupposti per approvare l'Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Campania per lo smaltimento di rifiuti ivi prodotti;

CONCORDANO

che, per fronteggiare la situazione di elevata criticità nel settore dei rifiuti nel territorio della Regione Campania, in un arco temporale di tre mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, la Regione Lazio, alle condizioni di cui agli articoli seguenti, acconsente allo smaltimento di rifiuti dalla Regione Campania nelle discariche ubicate nel territorio laziale, da individuare con successivi atti.

ART.1

Potranno essere smaltiti nelle discariche della Regione Lazio solo rifiuti aventi codice CER 19.12.12.

Le frazioni da selezione di rifiuti urbani debbono provenire esclusivamente dal trattamento di rifiuti urbani prodotti nei Comuni della Regione Campania.

L'eventuale accertamento della non corrispondenza della provenienza dei flussi comporterà l'automatica risoluzione del presente Accordo; la non corrispondenza dei rifiuti ai CER sopraindicati comporterà la loro restituzione al produttore con ogni onere a carico del medesimo.

ART.2

Il quantitativo di rifiuti conferibile complessivamente nelle discariche laziali è di 1.000 ton.

ART.3

I rifiuti dovranno essere trasportati verso le discariche site nella Regione Lazio valutando la possibilità del trasporto con vettori ferroviari e/o stradali a cura e spese della struttura campana conferente.

I rifiuti saranno smaltiti nelle discariche ubicate nel territorio laziale secondo le quantità previste per ciascuna di esse.

Le modalità tecniche operative, con particolare riferimento alle quantità giornaliere massime accettabili e a quanto non previsto nel presente Accordo, saranno definite con specifiche intese contrattuali tra i gestori degli impianti campani conferenti e quelli delle discariche laziali di smaltimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e delle caratteristiche tecnologiche degli impianti.

ART.4

La Regione Campania garantisce l'impiego di imprese di trasporto iscritte, per le categorie corrispondenti, presso le Sezioni Regionali dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

ART.5

I gestori degli impianti di conferimento e delle discariche di smaltimento dovranno inviare, alle Regioni e Province competenti per territorio, prima dell'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui al presente Accordo, copia del contratto che disciplina i loro rapporti.

ART.6

Il costo di conferimento e le modalità di pagamento verranno direttamente pattuiti tra i gestori degli impianti campani conferenti e quelli delle discariche laziali nelle quali saranno smaltiti i rifiuti, tenendo conto del principio di solidarietà che ispira il presente accordo e degli eventuali maggiori costi e disagi derivanti dallo smaltimento di quantitativi superiori a quelli ordinariamente programmati.

ART.7

I controlli relativi all'attuazione del presente Accordo sono affidati alle Province competenti le quali si avvarranno delle rispettive Agenzie Regionali per l'Ambiente quali supporti tecnici.

Il presente Accordo ha validità di tre mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente atto raccoglie e attesta il consenso degli intervenuti in ordine a quanto di rispettiva competenza.

Esso sarà notificato alle Province e ai Comuni nei quali si trovano gli impianti di produzione dei rifiuti e le discariche di smaltimento, nonché ai gestori degli impianti interessati, a cura degli Uffici della Regione in cui essi ricadono.

Roma lì,

La Presidente della Regione Lazio

Il Presidente della Regione Campania